

ORDINE
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

Regolamento per la Mediazione¹
dell'Organismo di Conciliazione
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

¹ Deliberato dal Consiglio dell'Ordine nella riunione del 16 luglio 2014, del 4 novembre 2014, aggiornato con delibera del 3 marzo 2015, e con l'adozione delle disposizioni del Ministero della Giustizia (PEC DG Civile-mediazione) del 12 maggio 2015, ratificato con delibera di Consiglio del 9 giugno 2015.

INDICE

- 1) Definizioni
- 2) Ambito di applicazione
- 3) Il Consiglio direttivo dell'Organismo
- 4) La segreteria
- 5) Il responsabile dell'Organismo
- 6) I mediatori
- 7) Nomina del Mediatore
- 8) Luogo della mediazione
- 9) Avvio del procedimento di mediazione
- 10) Svolgimento del primo incontro e poteri del mediatore
- 11) Presenza delle parti e loro rappresentanza
- 12) Conclusione della mediazione
- 13) Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
- 14) Obblighi di riservatezza e privacy
- 15) Obblighi di segnalazione
- 16) Accesso ai documenti
- 17) Nomina dell'esperto
- 18) Indennità
- 19) Responsabilità delle parti
- 20) Tirocinio
- 21) Clausola finale: rapporti tra il presente regolamento e il D. Lgs. n. 28/2010 e il DM n. 180/2010 e il DI 145/2011

ALLEGATI

Allegato 1): Tabella A) criteri di determinazione dell'indennità come da articolo 16 del DM N°.

180/2010 come modificato dal D.M. 4/8/2014 N°. 139/2014

Allegato 2). valutazione del grado di soddisfazione del servizio

Allegato 3): Codice di condotta per mediatori

- Art. 1 -**Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di Conciliazione”, di seguito o “Organismo”, si intende l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, i compiti e gli obiettivi riservati a tale soggetto dalla normativa vigente;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione.

- Art. 2 -**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi D.Lgs 28/2010, del DM 180/2010 come modificato dal DI 145/2011). Il servizio di mediazione è offerto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, ed è finalizzato alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una lite, ovvero alla formulazione di una proposta per la soluzione delle controversie, sia per il caso che le controversie intercorrano tra soggetti di diritto privato, sia che intercorrano tra privati e istituzioni o enti pubblici, anche a mezzo dell’utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui la procedura è in corso.
3. La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
4. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

- Art. 3 -**Il Consiglio direttivo dell’Organismo**

1. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 28/2010 il Consiglio dell’Ordine nomina un consiglio direttivo composto da n. 3 a n. 5 membri scelti tra gli iscritti dell’ODCEC di Vicenza aventi il titolo di mediatore ex D.Lgs. 28/2010.
2. Il Consiglio Direttivo dell’Organismo di Conciliazione determina i requisiti di selezione dei mediatori, il numero da iscrivere al registro in base alle esigenze dell’Organismo ed al numero di controversie trattate, delibera l’ammissione all’elenco; determina altresì le modalità di espletamento del tirocinio di cui al D.M. 180/2010 così come modificato dal DM 145/2011, i requisiti di selezione ed il numero dei tirocinanti in base al numero delle controversie trattate.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica e mantiene le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine.
4. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al Consiglio dell’Ordine integrare il Consiglio Direttivo, nominando i sostituti.

- Art. 4 -**La segreteria**

1. La segreteria dell'Organismo è competente all'espletamento dei servizi amministrativi inerenti lo svolgimento dei procedimenti di mediazione. La segreteria è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
2. La segreteria verifica :
 - la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente;
 - il pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione e degli eventuali ulteriori oneri previsti dal presente regolamento.
3. La segreteria trasmette la domanda al responsabile dell'Organismo per l'accettazione e la designazione del mediatore. In caso di mancata accettazione della domanda la segreteria dà comunicazione all'istante in forma comprovante l'avvenuta ricezione. La segreteria forma il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale sono inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.
4. La segreteria, su indicazione del responsabile dell'Organismo, comunica l'incarico al mediatore designato e la data fissata per il primo incontro; il mediatore deve confermare alla segreteria l'accettazione entro 4 gg. L'eventuale mancata accettazione è comunicata dalla segreteria al responsabile dell'Organismo per la nuova designazione e per le valutazioni del caso.
5. Successivamente all'accettazione del mediatore, la segreteria comunica, a mezzo fax, raccomandata a/r , pec comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a. alla parte istante:
 - il nominativo del mediatore designato;
 - la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - l'indicazione dell'ammontare dell'indennità dovuta ed il termine per il pagamento della stessa, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà l'interruzione della procedura di mediazione;
 - b. all'altra o alle altre parti:
 - la domanda di mediazione;
 - il nominativo del mediatore designato;
 - la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione.
 - l'indicazione dell'ammontare dell'indennità dovuta ed il termine per il pagamento della stessa, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà l'interruzione della procedura di mediazione;
 - la necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante, a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri;
 - c. e la segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010.
6. La parte istante ha facoltà di notificare alla controparte o alle controparti, ai sensi dell'art. 8, comma 4 *bis* del D. Lgs. 28/2010 la sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia alla segreteria, fermi gli altri adempimenti dell'Organismo.
7. I termini fissati per il compimento di atti da parte della segreteria dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori.

- Art. 5 -**Il responsabile dell'Organismo**

1. Il responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni assegnategli dalla vigente disciplina, svolge le

proprie funzioni con autonomia attuando gli indirizzi forniti dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Organismo di mediazione nelle forme previste dalla vigente disciplina.

2. Il responsabile, nel caso in cui non sia uno dei componenti del Consiglio Direttivo, partecipa di diritto alle sue sedute, con potere consultivo e senza diritto di voto.
3. Il responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio dell'Ordine per una durata di tre anni.
4. Il responsabile dell'Organismo può essere coadiuvato da esperti in materia di mediazione, nel numero massimo di tre. Gli esperti sono proposti dal responsabile e designati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in considerazione dell'impegno di tempo presumibilmente occorrente per l'assolvimento dell'incarico e delle caratteristiche dell'organizzazione, può deliberare in favore del responsabile e/o degli esperti l'attribuzione di un emolumento periodico nonché del rimborso spese. Il rapporto intercorrente fra l'Organismo (da un lato) ed il responsabile e gli eventuali esperti (dall'altro) è esclusivamente di prestazione d'opera libero professionale.
5. Il Responsabile dell'Organismo individua i mediatori tra i nominativi inseriti nell'elenco formato nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri inderogabili di individuazione che, tenuto conto dell'oggetto e delle parti della controversia, prendono in considerazione la competenza professionale del mediatore, la turnazione, l'esperienza nella mediazione, la disponibilità, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
6. L'incarico può essere revocato dal Consiglio dell'Ordine in presenza di giusta causa.

- Art. 6 -

I mediatori

1. Presso l'Organismo è istituito il registro dei mediatori ove possono essere iscritti i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza che ne facciano richiesta, previa verifica del possesso dei titoli richiesti dalla disciplina vigente, ed in considerazione delle linee guida e delle valutazioni espresse dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del responsabile dell'Organismo il quale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento e procede agli incombeni di legge. La tenuta e l'aggiornamento del registro sono a carico del responsabile.
2. All'atto dell'iscrizione il mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico derivante dall'attività di mediatore. Il possesso della polizza è condizione necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione come mediatore presso l'Organismo e deve perdurare per tutta la durata dell'iscrizione nel registro, il cui venir meno comporta l'automatica esclusione dagli incarichi.
3. I mediatori iscritti nell'elenco si impegnano a partecipare all'attività di formazione ed aggiornamento continuo programmata e svolta come richiesto dal D.Lgs. 28/2010 e DM 180/2010 e DI 145/2011.
4. Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente. Durante il primo incontro, ex art. 8 co. 1 del D.Lgs 28/2010, il mediatore informa le parti circa le caratteristiche della procedura di mediazione ed invita le stesse e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedere con lo svolgimento.
5. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice di condotta di cui all'allegato 1 nonché nel rispetto del DM 18.10.2010 n. 180 art. 14 *bis* "incompatibilità e conflitti di interessi", così come modificato dal DM 04.08.2014 n. 139².

² Art. 14 *bis* DM 18.10.2010 N°. 180: Art. 6. Integrazioni : 1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, è inserito il seguente: «Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse). - 1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la

6. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico. Ove si renda necessario, e secondo quanto previsto dalla legge, il responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

- Art. 7 -

Nomina del mediatore

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti a cura del Responsabile. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo devono essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti presso il registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia.
2. Le parti infatti vengono portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
3. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett.b) del DI. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
4. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori il responsabile dell'Organismo provvede, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e procede ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, può essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi può essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

- Art. 8 -

Luogo della mediazione

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo e potrà avvalersi, ai sensi

professione negli stessi locali. 2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.»

dell'art. 7 comma 2 lett. c) del D.M. n.180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

- Art. 9 -

Avvio del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione è avviato mediante il deposito di domanda presso la segreteria dell'Organismo utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto. Il deposito della domanda può avvenire mediante: consegna a mani o raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima) o posta elettronica certificata. La relativa modulistica è stata predisposta e pubblicata sul sito www.odcec.vicenza.it. La stessa può essere richiesta in forma cartacea alla segreteria dell'Organismo.
2. Il responsabile dell'Organismo può accettare solo le domande inerenti a materie di competenza dell'Organismo stesso ai sensi del D.Lgs. 139/2005. Il responsabile dell'Organismo, per giustificati motivi, può non accettare la domanda.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente per la controversia presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito della domanda stessa.
4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata (*Allegato 2*)
5. Il responsabile dell'Organismo può porre a carico anche dell'istante la comunicazione dell'avvenuta presentazione e ricezione della domanda e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante deve, al fine di attuare tale comunicazione, attivarsi con ogni mezzo idoneo.
6. Il procedimento di mediazione, salvo diversa pattuizione tra le parti, ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito della domanda.
7. La domanda deve contenere :
 - Il nome dell'Organismo di mediazione;
 - Il Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - L'oggetto della lite;
 - Le ragioni della pretesa;
 - Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
 - I dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono e/o assisteranno al procedimento.
8. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. Il termine della durata del procedimento decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 *bis* dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.
9. Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
10. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
11. Le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche con modalità telematiche.
12. La domanda di mediazione può contenere:

- la dichiarazione dell'istante di anticipare anche per le parti invitate i costi del procedimento, così come stabiliti dal presente regolamento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle stesse a conclusione del procedimento.
- alla domanda di mediazione possono essere allegati i documenti che l'istante intende esibire, avendo cura di precisare quali siano eventualmente diretti, in via riservata, al solo mediatore.

- Art. 10 -

Svolgimento del primo incontro e poteri del mediatore

1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro previsto dall'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
2. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il mediatore per il buon esito della procedura. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso.
3. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.
4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
5. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
6. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione.", salvo le spese in favore dell'Organismo di mediazione(spese di avvio e spese vive documentate),
7. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
8. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).
9. Quando non è raggiunto l'accordo amichevole, il mediatore non può formulare di sua iniziativa una proposta di conciliazione.
10. Il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
11. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, a cura della segreteria, con modalità comprovanti la data di ricezione. Le parti fanno pervenire al mediatore presso la segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta, la proposta si ha per rifiutata.

- Art. 11 -**Presenza delle parti e loro rappresentanza**

1. Le parti sono invitate a comunicare alla segreteria, almeno tre giorni prima, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.
2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
3. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
4. In merito alla presenza dell'avvocato è opportuno considerare:
 - nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, ex art 5 comma 1 *bis* e comma 2 del D.Lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;
 - nella mediazione facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Ai sensi della circolare ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 28/2010.

- Art. 12 -**Conclusioni della mediazione**

1. Il mediatore, conclusa la mediazione, redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme.
2. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

- Art. 13 -**Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore**

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

5. Il mediatore facilita le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia e non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico e deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il responsabile dell'Organismo provvede alla sostituzione del mediatore qualora questo ultimo, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta, idoneamente motivata.

- Art. 14 -

Obblighi di riservatezza e privacy

1. Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate, salvo diverso accordo tra le parti, non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 28/2010.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti, e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati, i consulenti e i mediatori in tirocinio ai sensi dell'art. 2 del DI 145/2011, hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle stesse o formato durante il procedimento.
6. I dati raccolti nel corso del procedimento vengono trattati dall'Organismo nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni.
7. Allo scopo di mantenere strettamente riservata e segreta l'intero procedimento di mediazione, l'Organismo di Conciliazione dell'ODCEC si impegna a procedere all'archiviazione di tale procedura ai soli fini statistici e sempre nel rispetto dell'anonimato e della normativa vigente in materia di privacy provvedendo a fornirne una copia al mediatore.

- Art. 15 -

Obblighi di segnalazione

1. Ai fini degli obblighi di segnalazione ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 28/2010 e in particolare nei casi ricadenti nell'art. 10 della Legge 231/2007 il mediatore è obbligato a riferire al responsabile dell'Organismo. In ogni caso in ipotesi di accordo contrario alle norme imperative e di divieto dell'ordine pubblico il mediatore è tenuto, previa la chiara esposizione in sede di apertura della mediazione ad attenersi alla non procedibilità della stessa.
2. In caso di violazione dell'art. 22 del D.Lgs 28/2010, il mediatore è obbligato a riferire al responsabile dell'Organismo e sospendere il procedimento di conciliazione provvedendo alla segnalazione.

- Art. 16 -

Accesso ai documenti

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati presso la segreteria.
2. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione del procedimento. Il mediatore e le

parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

- Art. 17 -

Nomina dell'esperto

1. Nei casi in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può proporre la nomina di un esperto. La nomina é subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri relativi ai compensi dell'esperto previsti dall'Organismo.
2. Il mediatore comunica tale evenienza al responsabile dell'Organismo, il quale provvede alla designa dell'esperto scegliendolo tra gli iscritti negli albi dei professionisti e dei periti presso i tribunali.
3. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
4. Qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato ai sensi del DM 30-5-2002, Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2002, n. 182, relativo ai compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale. In tal caso il compenso dovuto al consulente tecnico deve essere versato all'Organismo dalle parti, in misura uguale, vale il criterio di solidarietà, ovvero dalla parte che si è impegnata a versare lo stesso, nel termine fissato dal responsabile dell'Organismo.

- Art. 18 -

Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, che costituiscono due voci di spesa autonome.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, ai sensi del DM 139 del 04.08.2014 art. 7, un importo di euro 40,00 + iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 + iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Le spese di avvio riguardano le spese che l'Organismo sostiene per la gestione della procedura di mediazione: ricezione della domanda, visione da parte della segreteria, del responsabile dell'Organismo, fascicolazione e registrazione nella RAM (Registro Affari Mediazione), designa del mediatore e comunicazione dell'invito alla controparte.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A di cui all'articolo 16, comma 4 del DM 180/2010 e DM 139/2014 allegata al presente regolamento. Le spese di mediazione riguardano l'attività di mediazione vera e propria svolta dal mediatore, comprendono anche l'onorario del mediatore, e si intendono dovute solidalmente a seguito della espressa possibilità di iniziare la procedura di mediazione delle parti e dei loro avvocati ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.Lgs 04.03.2010 n. 28, così come modificato dalla L. 09.08.2013 n. 98.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A di cui all'articolo 16, comma 4 del DM 180/2010 e DM 139/2014 allegata al presente regolamento:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista

- dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e. deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è pari ad euro 65,00.
 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs 28/2010.
 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
 12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
 13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A di cui all'articolo 16, comma 4 del DM 180/2010 e DM 139/2014 allegata al presente regolamento, sono derogabili.

- Art. 19 -

Responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
 - b. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.
 - d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di conciliazione e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
 - e. l'indicazione dei recapiti degli avvocati, se presenti;
 - f. l'indicazione del valore della controversia;
 - g. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - h. le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore

dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura. In particolare, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso la segreteria dell'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato;

- i. l'uso improprio dei verbali di mediazione;
2. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

**- Art. 20 -
Tirocinio**

1. L'Organismo permette lo svolgimento del tirocinio ai sensi del D.M. 180/2010, così come modificato dal D.M. 145/2011.
2. Il Consiglio Direttivo determina periodicamente i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei tirocinanti, ed il numero ammissibile in ragione del numero di procedure in essere.
3. Sono ammessi sino al massimo di tre tirocinanti per procedura di mediazione.
4. Il tirocinante assume tutti gli obblighi inerenti la riservatezza disciplinati dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

- Art. 21 -

**Clausola finale: rapporti tra il presente regolamento e il D. Lgs. n. 28/2010
e il DM n. 180/2010 e il DI 145/2011**

1. Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e dal DM 180/2010 e dal DI 145/2011.

ORDINE
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

Allegato 1

Tabella A) criteri di determinazione dell'indennità come da articolo 16 del DM N°. 180/2010 come modificato dal D.M. 4/8/2014 N°. 139/2014

SPESE DI AVVIO

Fino ad euro 250.000 i diritti di avvio mediazione è pari a 40,00 + iva
Oltre ad euro 250.000 i diritti di avvio mediazione è pari a 80,00 + iva

INDENNITÀ

Fino a Euro	1.000		Euro 65;
da Euro	1.001	a Euro 5.000:	Euro 130;
da Euro	5.001	a Euro 10.000:	Euro 240;
da Euro	10.001	a Euro 25.000:	Euro 360;
da Euro	25.001	a Euro 50.000:	Euro 600;
da Euro	50.001	a Euro 250.000:	Euro 1.000;
da Euro	250.001	a Euro 500.000:	Euro 2.000;
da Euro	500.001	a Euro 2.500.000:	Euro 3.800;
da Euro	2.500.001	a Euro 5.000.000:	Euro 5.200;
oltre Euro	5.000.000:		Euro 9.200.

Alle indennità indicate nelle tabelle si deve aggiungere l'IVA

Allegato 2

Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza

(Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo)

DATA _____

NOMINATIVO _____

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Allegato 3

CODICE DI CONDOTTA PER MEDIATORI

art. 1

La competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi

Competenza: I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina: Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore: I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

art. 2

L'indipendenza e l'imparzialità

Indipendenza: qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

Imparzialità: il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

art. 3

L'accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia

Procedura: il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le

disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

Correttezza del procedimento: il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

Fine del procedimento: il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

art. 4

La riservatezza

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.